



Centrale Unica di Committenza  
Regione Autonoma Valle d'Aosta

---

***ME.VA.***  
***MERCATO ELETTRONICO***  
***DELLA***  
***VALLE D'AOSTA***

<https://www.pleiade.it/inva/marketplace>

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

**RELATIVE ALLA FORNITURA DI BENI E  
ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**



## INDICE

ARTICOLO 1 –	DEFINIZIONI .....	3
ARTICOLO 2 –	OGGETTO E DISCIPLINA APPLICABILE.....	5
ARTICOLO 3 –	OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'OPERATORE ECONOMICO CONTRAENTE .....	6
ARTICOLO 4 –	OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO CONTRAENTE.....	8
ARTICOLO 5 –	CONSEGNA DEI BENI E VERBALE DI CONSEGNA E/O ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E VERBALE DI ATTIVAZIONE .....	9
ARTICOLO 6 –	TERMINI E MODALITÀ PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI .....	10
ARTICOLO 7 –	VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	11
ARTICOLO 8 –	ASSISTENZA E GARANZIA .....	12
ARTICOLO 9 –	CORRISPETTIVO.....	12
ARTICOLO 10 –	FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	13
ARTICOLO 11 –	PENALI .....	14
ARTICOLO 12 –	RESPONSABILITÀ .....	15
ARTICOLO 13 –	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....	15
ARTICOLO 14 –	RECESSO .....	16
ARTICOLO 15 –	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI .....	17
ARTICOLO 16 –	RISERVATEZZA .....	17
ARTICOLO 17 –	PRIVACY E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI.....	18
ARTICOLO 18 –	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE .....	18
ARTICOLO 19 –	SUBAPPALTO.....	20



## ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

- 1 Con riferimento al Me.Va., Mercato Elettronico della Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito solo Me.Va.), ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato:

**Abilitazione:** il risultato della procedura che consente l'accesso e la partecipazione al Sistema e l'utilizzo dei relativi Strumenti di Acquisto da parte delle Stazioni Appaltanti e degli Operatori Economici;

**Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico:** uno dei Bandi per l'Abilitazione (comprensivo dei relativi allegati) degli Operatori Economici e dei Prodotti da questi offerti per la partecipazione al Mercato Elettronico ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010;

**Capitolato tecnico:** l'allegato al Bando di Abilitazione al Me.Va. che contiene la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche necessarie ai Prodotti offerti dall'Operatore Economico per l'Abilitazione alla Categoria dei Prodotti oggetto del Bando;

**Catalogo:** la sezione all'interno del portale dove vengono pubblicati i Prodotti, beni e/o servizi, offerti dagli Operatori Economici con i relativi attributi;

**Codice dei Contratti Pubblici:** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

**Condizioni Generali di Contratto:** le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto concluso nel Me.Va. tra Stazione Appaltante e Operatore Economico in conformità a quanto stabilito da ciascun Bando di Abilitazione al Me.Va.;

**Condizioni Particolari di Contratto:** le clausole contrattuali eventualmente predisposte dalla Stazione Appaltante nel caso di acquisto tramite Richiesta di Offerta (RDO) ad integrazione o in deroga al Contratto e/o alle Condizioni Generali di Contratto;

**Condizioni Particolari di RDO:** le specifiche condizioni e documenti che disciplinano la procedura di Richiesta di Offerta, quali ad esempio ulteriori requisiti o garanzie richieste agli Operatori Economici Abilitati che intendono partecipare alla RDO, eventuali modalità di comunicazione che la Stazione Appaltante intende ammettere nel corso del procedimento, i criteri sulla base dei quali la Stazione Appaltante intende valutare le Offerte, nel rispetto della normativa e dei regolamenti interni in materia di acquisti di beni e servizi ad esso applicabili;

**Comunicazioni:** le informazioni che gli Utenti del Sistema si scambiano all'interno del Sistema stesso utilizzando l'apposita area telematica ad accesso riservato dedicata esclusivamente agli Utenti Abilitati;

**Documenti del Mercato Elettronico:** l'insieme della documentazione relativa alla disciplina del Me.Va., ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Bando di Abilitazione di volta in volta rilevante e i relativi Allegati, il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, il Regolamento del Me.Va, le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o registrati e/o pubblicate sulla piattaforma, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la registrazione, l'Abilitazione, l'accesso e l'utilizzo del Me.Va. nel Sistema da parte dei soggetti a ciò legittimati;

**Firma Digitale:** un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, ai sensi dell'art. 1, lett. s) del D. Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;



**Firma Elettronica:** l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica, ai sensi dell'art. 1, lett. q) del D. Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;

**Gestore del Sistema:** il soggetto indicato sulla piattaforma, risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita, del quale si avvalgono la Centrale Unica di Committenza (CUC) e le Stazioni Appaltanti per la gestione tecnica del Sistema;

**Legale Rappresentante dell'Operatore Economico o persona dotata di idonei poteri di firma:** il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e l'Abilitazione nel Sistema in nome e per conto dell'Operatore Economico e utilizzare gli Strumenti di Acquisto per i quali richiede l'abilitazione;

**Listino:** l'elencazione dei Prodotti, beni e/o servizi, e dei relativi attributi offerti dall'Operatore Economico, per Categorie di Prodotti, ed esposti a Catalogo all'interno del Sistema secondo la struttura predefinita indicata sulla piattaforma;

**Offerta:** la proposta contrattuale inviata dall'Operatore Economico alla Stazione Appaltante a seguito del ricevimento di una RDO;

**Operatore Economico:** indica uno dei soggetti di cui all'art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici che ha ottenuto l'Abilitazione, in relazione al Bando per il quale ha presentato Domanda, per uno o più degli Strumenti di Acquisto presenti sul Me.Va.;

**Piattaforma:** rappresenta la tecnologia di base sulla quale vengono sviluppate le tecnologie messe a disposizione degli Utenti Abilitati e che comprendono la gestione del patrimonio degli Operatori Economici, la gestione dei procedimenti di Acquisto, la gestione dei contratti e degli ordini, resa disponibile in forma integrata agli indirizzi informatici dedicati;

**Portale:** il punto di partenza, indirizzato dal Gestore Del Sistema, presente all'indirizzo <https://www.pleiade.it/inva/>, dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l'attività del Sistema;

**Posta Elettronica Certificata:** sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, ai sensi dell'art. 1, lett. v-bis) del D. Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;

**Quantità Minima Ordine per Unità di Misura:** rappresenta la quantità al di sotto della quale non è possibile effettuare l'Ordine di Acquisto;

**Registrazione:** il risultato della procedura che consente l'attribuzione delle credenziali di accesso a ciascuna persona fisica che intende operare nel Sistema;

**Regolamento di Attuazione:** il d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

**Regolamento del Me.Va.:** il presente documento che definisce termini e condizioni, che disciplinano l'accesso e l'utilizzo del Sistema e dei relativi Strumenti di Acquisto da parte degli Operatori Economici e delle Stazioni Appaltanti e che disciplinano i Bandi di Abilitazione emanati dalla CUC e le procedure di acquisto svolte nell'ambito del Me.Va.;

**Revoca:** il provvedimento che viene adottato dalla CUC, nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e in caso di violazione degli altri Documenti del Me.Va. inerenti agli Strumenti di Acquisto, nei confronti dell'Operatore Economico o della Stazione Appaltante e che determina la cessazione degli effetti del provvedimento di Abilitazione e contemporaneamente l'eliminazione, nel caso dell'Operatore Economico, dei relativi Prodotti offerti a Catalogo;



**Richiesta di Offerta, RDO:** l'invito a offrire, inviato dalla Stazione Appaltante agli Operatori Economici da essa selezionati tra quelli che hanno ottenuto l'Abilitazione;

**Sistema:** l'insieme di elementi o sottosistemi interconnessi tra di loro e con l'ambiente esterno tramite reciproche relazioni, ma che si comporta come un tutt'uno, secondo il presente Regolamento, e costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono l'effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli Strumenti di Acquisto, nel rispetto della normativa vigente in materia di approvvigionamento della Pubblica Amministrazione, e l'utilizzo di tutti i servizi connessi agli Strumenti di Acquisto e dedicati agli Utenti.

**Sito:** l'insieme delle pagine web correlate, ovvero una struttura ipertestuale di documenti che costituiscono il Sistema al quale si fa riferimento e al quale si accede attraverso il Portale.

**Soggetti Aggiudicatori:** (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori ovvero le Stazioni Appaltanti ai sensi dell'art. 3 Codice dei Contratti Pubblici, che sulla base della normativa vigente applicabile sono legittimati all'utilizzo degli Strumenti di Acquisto;

**Sospensione:** il provvedimento che viene adottato dalla CUC nei casi previsti dal presente Regolamento nei confronti dell'Operatore Economico e che comporta la Disattivazione per Categorie di Prodotti del Listino dell'Operatore Economico con conseguente oscuramento dell'offerta del medesimo presente a Catalogo determinando le conseguenze a questo correlate;

**Utente:** qualsiasi soggetto che opera nel Sistema, come ad esempio CUC, il Gestore del Sistema, le Stazioni Appaltanti, gli Operatori Economici.

## ARTICOLO 2 – OGGETTO E DISCIPLINA APPLICABILE

- 1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano i contratti conclusi tra Operatori Economici e Stazioni Appaltanti mediante gli Strumenti di Acquisto disponibili nell'ambito del Me.Va. ed aventi ad oggetto i Prodotti, beni e/o servizi, di cui al relativo Capitolato Tecnico.
- 2 I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:
  - a) per l'Ordine Di Acquisto: dal modulo d'ordine, dal contenuto del Catalogo relativo al Prodotto offerto, dalle presenti Condizioni Generali nonché dal Capitolato Tecnico allegato al Bando in oggetto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore Economico relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali;
  - b) per le RDO: dalla proposta dell'Operatore Economico e dalla relativa accettazione della Stazione Appaltante, dal contenuto del Catalogo relativo al Prodotto offerto, dalle presenti Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari di Contratto eventualmente pattuite tra le Parti, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché dal relativo Capitolato Tecnico allegato al Bando in oggetto;
  - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e dal relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010;
  - d) dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i capitoli d'onere generali e speciali e le norme in materia di Contabilità, in vigore per le Stazioni Appaltanti, di cui l'Operatore Economico dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del presente Contratto;
  - e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.



- 3 Le presenti Condizioni Generali, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l'Operatore Economico contraente, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, salvo quanto previsto all'art. 9 comma 6.
- 4 La Stazione Appaltante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, variazioni o modifiche al contratto e varianti in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nelle surrichiamate disposizioni.

### **ARTICOLO 3 – OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'OPERATORE ECONOMICO CONTRAENTE**

- 1 Sono a carico dell'Operatore Economico contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei Beni, dei Servizi e dei servizi connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e dimissione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
- 2 L'Operatore Economico contraente è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.
- 3 I Prodotti, beni e servizi, i servizi connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel Listino dell'Operatore Economico e pubblicate a Catalogo, nonché a quanto stabilito nel relativo Capitolato Tecnico. L'Operatore Economico contraente si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Prodotti appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. L'Operatore Economico contraente si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire alla Stazione Appaltante e alla CUC, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei Prodotti offerti al presente Contratto; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.
- 4 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Operatore Economico contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'Operatore Economico contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti delle Stazioni Appaltanti.
- 5 L'Operatore Economico contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati alla



Stazione Appaltante o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

- 6 L'Operatore Economico contraente si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'Operatore Economico contraente si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l'Abilitazione al Me.Va. al momento della conclusione del Contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'Operatore Economico contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche alla Stazione Appaltante della sopravvenuta perdita dei requisiti di Abilitazione.
- 7 Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi della Stazione Appaltante dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la stazione Appaltante. L'Operatore Economico contraente prende atto che nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali gli uffici della Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. L'Operatore Economico contraente si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Stazione Appaltante.
- 8 L'Operatore Economico contraente si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici della Stazione Appaltante nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Operatore Economico contraente verificare preventivamente le relative procedure.
- 9 L'Operatore Economico contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, l'Operatore Economico contraente si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
- 10 L'Operatore Economico contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 11 L'Operatore Economico contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Operatore Economico contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
- 12 Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l'Operatore Economico contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.



- 13 L'Operatore Economico contraente si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
- 14 L'Operatore Economico deve altresì provvedere a sua cura e spese, e senza diritto a compenso alcuno, al montaggio, all'impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori, sia fissi che mobili, eventualmente necessari per determinati interventi. Di tali oneri e obblighi, come dagli altri indicati o richiamati nel testo del presente documento e del Capitolato Tecnico al Bando in oggetto, l'Operatore Economico deve tenere debito conto nello stabilire i prezzi delle attività.
- 15 L'Operatore Economico si impegna a liberare la Stazione Appaltante ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del contratto.
- 16 L'Operatore Economico si impegna a mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte della Stazione Appaltante, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non avessero un comportamento consono all'incarico affidatogli.
- 17 L'Operatore Economico si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme della Stazione Appaltante.

#### **ARTICOLO 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO CONTRAENTE**

- 1 L'Operatore Economico contraente, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:
  - a) fornire i Prodotti, beni e servizi, ed erogare i servizi connessi, nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto;
  - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Prodotti, beni e servizi, e dei servizi connessi indicati nel Capitolato Tecnico e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
  - c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore e in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne la Stazione Appaltante di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.
- 2 L'Operatore Economico contraente si impegna ad eseguire la fornitura dei Beni e/o la prestazione dei Servizi e ad erogare i servizi connessi oggetto del Contratto presso i luoghi ed i locali indicati dalla Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, con riferimento alla consegna dei Beni e/o all'attivazione dei Servizi.
- 3 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte della Stazione Appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.





- 4 L'Operatore Economico dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni al patrimonio della Stazione Appaltante.

## **ARTICOLO 5 – CONSEGNA DEI BENI E VERBALE DI CONSEGNA E/O ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E VERBALE DI ATTIVAZIONE**

- 1 Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico, la consegna dei Prodotti si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali, installazione e montaggio, nonché della redazione di apposito verbale di consegna dei Prodotti. Unitamente ai Prodotti, l'Operatore Economico contraente, dovrà consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d'uso, quando prevista.
- 2 Per la fornitura dei Beni e/o per l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, l'Operatore Economico contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare i beni all'indirizzo/i indicato/i dalla Stazione Appaltante. Più nello specifico, lo scarico merce dovrà prevedere la Consegna al Piano, presso l'indirizzo/i indicato/i dalla Stazione Appaltante durante le procedure di Acquisto, potrà avvenire al piano stradale solo qualora la Stazione Appaltante ne faccia esplicita richiesta all'interno della RDO e ad attivare i Servizi oggetto di ciascun Contratto e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico nel termine stabilito dal Contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11.
- 3 I Prodotti dovranno essere consegnati entro e non oltre il termine indicato nelle procedure di Acquisto, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'art. 302 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010. Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dovrà essere effettuata tra le ore 9.00 e le ore 14.00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Il verbale di cui al successivo comma 4 del presente articolo farà fede circa il giorno e l'ora dell'avvenuta consegna.
- 4 Verbale di Attivazione:
  - a) per i Beni: all'atto della consegna e della verifica di consistenza dei Beni, nonché dopo l'eventuale installazione o montaggio, l'Operatore Economico contraente, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto e dell'eventuale installazione o montaggio dei Beni, dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con la Stazione Appaltante, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'avvenuta consegna, della verifica della quantità dei Beni consegnati e della corretta installazione o montaggio, se effettuati. Il verbale dovrà almeno contenere i dati relativi all'Operatore Economico contraente (compreso il Codice Fiscale-Partita IVA), i dati relativi alla Stazione Appaltante, la data ed il numero progressivo della RDO, la data di avvenuta consegna, il codice identificativo dei Beni oggetto del verbale di consegna. Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti. Il documento di trasporto che riporti le indicazioni sopra citate potrà sostituire il suddetto verbale di consegna: in tal caso, lo stesso dovrà essere sottoscritto sia dall'Operatore Economico contraente che dalla Stazione Appaltante.
  - b) per i Servizi: all'atto dell'attivazione dei Servizi, l'Operatore Economico contraente, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, dovrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con la Stazione Appaltante, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'attivazione, i dati relativi all'Operatore Economico contraente (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi alla Stazione Appaltante, la data ed il numero progressivo della procedura di Acquisto. Il verbale di attivazione dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.



5 Si applica l'art. 302 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010.

## ARTICOLO 6 – TERMINI E MODALITÀ PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

- 1 I Servizi oggetto del Contratto dovranno essere prestati secondo le condizioni e nel rispetto dei tempi previsti nelle procedure di Acquisto, per quanto ivi non espressamente indicato, nel Capitolato Tecnico.
- 2 Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate per i servizi dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; a tale riguardo l'Operatore Economico contraente dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.
- 3 L'Operatore Economico contraente dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni alla Stazione Appaltante.
- 4 L'Operatore Economico contraente non dovrà utilizzare attrezzature, macchine, utensili e quant'altro di proprietà della Stazione Appaltante, salvo deroghe, che devono di volta in volta essere concesse dai Responsabili della Stazione Appaltante. Eventuali strutture e/o mezzi e/o locali di servizio che la Stazione Appaltante dovesse dare in prestito d'uso all'Operatore Economico contraente per lo svolgimento delle attività previste, dovranno essere certificate da idoneo Verbale di attivazione in cui l'Operatore Economico contraente riconosce e prende atto dello stato di conservazione delle stesse, si impegna a prendersene cura ed a mantenerle.
- 5 L'Operatore Economico contraente dovrà assicurare lo svolgimento del servizio negli orari prestabiliti. Variazioni dell'orario di servizio non sono ammesse se non preventivamente concordate.
- 6 Il personale dell'Operatore Economico contraente deve presentarsi in servizio con indosso idonea e decorosa divisa da lavoro e con la targhetta di riconoscimento.
- 7 La Stazione Appaltante, attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente all'Operatore Economico contraente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell'ordine, al fine di consentire all'Operatore Economico contraente l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. L'Operatore Economico contraente si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.
- 8 L'Operatore Economico contraente è inoltre tenuto a:
  - a) concordare con i Responsabili della Stazione Appaltante le specifiche modalità di esecuzione dei servizi, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l'espletamento di opere che possono presentare rischi di incendio, esplosione, proiezione di materiali, emissione di polveri, fumi, gas, rumore, etc.;
  - b) non procedere a sversamenti nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici, residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente;
  - c) non procedere, a qualsiasi titolo, all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, etc. lungo le vie di circolazione e di esodo, vani antiscaie, in prossimità delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico;



- d) portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto.

## ARTICOLO 7 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

- 1 Al momento della consegna dei Prodotti, e/o al momento della prestazione dei Servizi, ovvero in corso di esecuzione nei casi previsti dall'art. 313 del D.P.R. n. 207/2010 e comunque entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione, il direttore dell'esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei Prodotti, beni consegnati, e/o dei servizi resi, secondo i termini e con le modalità previste dagli artt. 312 e segg. del D.P.R. n. 207/2010. Ai sensi dell'art. 325 del D.P.R. n. 207/2010, qualora la Stazione Appaltante non ritenga necessario procedere alla verifica di conformità, ovvero per gli acquisti in economia ai sensi di quanto previsto dall'art. 337 del medesimo D.P.R., il Direttore dell'esecuzione provvederà ad accertare la rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali emettendo, in caso di esito positivo, attestazione della regolare esecuzione del contratto. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili alla Stazione Appaltante.
- 2 In caso di esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni, la data del relativo certificato o attestazione di regolare esecuzione varrà come Data di Accettazione dei Prodotti e/o dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dall'Operatore Economico contraente.
- 3 L'esecuzione della verifica di conformità o di regolare esecuzione del contratto avviene a spese dell'Operatore Economico. Pertanto, tra l'altro, l'Operatore Economico contraente si farà carico dei Prodotti che venissero in qualche modo deteriorati o comunque non fossero più utilizzabili a seguito dell'esecuzione del collaudo. La Stazione Appaltante dovrà restituire detti Prodotti all'Operatore Economico contraente nello stato in cui si trovano dopo le menzionate operazioni di collaudo; l'Operatore Economico contraente dovrà consegnare alla Stazione Appaltante Prodotti sostitutivi, con le modalità previste dai successivi commi riguardo ai resi.
- 4 Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna/attivazione, Contratto e Prodotti consegnati, e/o Contratto e Servizi resi, o in base alla verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione o in base a prove ed utilizzi successivi, la Stazione Appaltante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Bene/Servizio non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Prodotti consegnati, e/o dei Servizi resi, la stessa Stazione Appaltante invierà una segnalazione scritta all'Operatore Economico contraente attivando le pratiche di reso.
- 5 L'Operatore Economico contraente s'impegna a ritirare, senza alcun addebito alla Stazione Appaltante, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 3 del presente articolo, la merce non conforme, concordando con la Stazione Appaltante le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare tra le ore 9.00 e le ore 14.00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.
- 6 Qualora la Stazione Appaltante non provveda diversamente dandone notizia all'Operatore Economico contraente o non decida di risolvere il Contratto, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11 ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Operatore Economico contraente è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esente da vizi, difformità o difetti.



- 7 Il controllo del Servizio, effettuato dalla Stazione Appaltante, ha lo scopo di verificare l'efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell'esecuzione delle prestazioni. I controlli verranno effettuati secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico.
- 8 L'esito positivo dei controlli non esonera l'Operatore Economico contraente da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

## ARTICOLO 8 – ASSISTENZA E GARANZIA

- 1 Oltre alla casella di posta elettronica l'Operatore Economico contraente nel Me.Va., in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, metterà a disposizione della Stazione Appaltante un numero di fax ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni alle Stazioni Appaltanti circa le modalità di ordine e di consegna, lo stato degli ordini in corso e delle consegne, i servizi previsti nel Me.Va., l'eventuale assistenza post-vendita, i servizi connessi e/o accessori.
- 2 In aggiunta alla ordinaria garanzia previste dalla legge, l'Operatore Economico contraente si impegna a mettere a disposizione della Stazione Appaltante la garanzia e l'assistenza standard eventualmente previste in relazione ai Beni/Servizi e che vengono fornite dal produttore, dall'Operatore Economico contraente medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, l'Operatore Economico contraente si impegna ad assistere la Stazione Appaltante ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.
- 3 Gli ulteriori servizi di assistenza e garanzia, eventualmente offerti in aggiunta a quelli previsti nello specifico Capitolato Tecnico e prestati dal produttore, dall'Operatore Economico contraente o da terzi da questi indicati, sono dettagliatamente individuati e specificati tra le parti nei processi indirizzati alle procedure di Acquisto.
- 4 Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del corretto utilizzo dei Prodotti, e/o una interruzione del Servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dall'Operatore Economico contraente in orario non lavorativo per la Stazione Appaltante, salvo diverse indicazioni della Stazione Appaltante medesima.

## ARTICOLO 9 – CORRISPETTIVO

- 1 In caso di Ordine Di Acquisto, il prezzo dei Prodotti, beni e/o servizi, è quello indicato a Catalogo dall'Operatore Economico; nel caso di acquisto tramite RDO il prezzo sarà quello risultante dall'Offerta dell'Operatore Economico in risposta alla richiesta della Stazione Appaltante.
- 2 Il prezzo comprende, tra l'altro:
  - a) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dall'Operatore Economico e/o da terzi da questi incaricati;
  - b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;



- c) tutti i servizi connessi, quanto indicato nel Capitolato Tecnico e in generale quanto previsto dalle presenti Condizioni generali di contratto.
- 3 Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dalla Stazione Appaltante (es. spese bancarie di bonifico), o dell'Operatore Economico ove sia previsto da norme di legge o regolamentari. L'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico dell'Operatore Economico. Relativamente all'imposta di bollo, eventualmente dovuta in caso di Ordine Di Acquisto, l'onere per le prime 100 righe dell'Ordine stesso è da intendersi incluso nel prezzo. L'Operatore Economico ha la facoltà di rifiutare Ordini Di Acquisto eccedenti le 100 righe, salvo il caso in cui il medesimo Operatore Economico intenda ugualmente dare corso all'Ordine. L'Operatore Economico è tenuto, comunque, a dare comunicazione alla Stazione Appaltante dell'eventuale rifiuto dell'Ordine Di Acquisto, eccedente le 100 righe, così come indicato nel Regolamento del Me.Va.. In caso di determinazione forfetaria dell'eventuale imposta di bollo per l'Ordine Di Acquisto, questa sarà a carico dell'Operatore Economico.
- 4 Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Operatore Economico contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.
- 5 I prezzi dei Prodotti, e/o dei Servizi, sono stati determinati a proprio rischio dall'Operatore Economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.
- 6 L'Operatore Economico contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi indicati a Catalogo in caso di Ordine Di Acquisto o concordati tra le parti nella RDO.

## ARTICOLO 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 1 Il pagamento del prezzo sarà effettuato, previo accertamento di cui all'art. 307, comma 2 del D.P.R. 207/2010, sulla base delle fatture emesse dall'Operatore Economico contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura, ovvero entro quel diverso termine stabilito secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia (inclusa, ove applicabile, la ritenuta dello 0,5 % ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010, da liquidarsi solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva).
- 2 Ove non diversamente previsto dal Contratto, il prezzo verrà fatturato dall'Operatore Economico contraente alla Data di Accettazione della fornitura o del servizio.
- 3 Ciascuna fattura emessa dall'Operatore Economico contraente dovrà contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa, il riferimento all'Ordine ovvero alla RDO a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, alla data di consegna dei Prodotti, e/o prestazione dei Servizi, ed alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione, nonché il dettaglio dei beni consegnati/servizi resi (tipo di Prodotti, beni e/o servizi, quantità e prezzi unitari) e dovrà



essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.

- 4 In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
- 5 Rimane inteso che le Stazioni Appaltanti, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificheranno la regolarità dell'Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
- 6 In nessun caso l'Operatore Economico potrà sospendere la prestazioni dei Servizi e delle attività previste dal Contratto, pena la risoluzione del Contratto da parte della Stazione Appaltante.

## ARTICOLO 11 – PENALI

- 1 Per ogni giorno solare/ora di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità o del collaudo ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6, l'Operatore Economico contraente è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
- 2 Per ogni giorno di ritardo nell'eliminazione di eventuali vizi o difformità rilevate dalla Stazione Appaltante e da questa comunicate all'Operatore Economico contraente, quest'ultimo è tenuto a corrispondere una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto del presente contratto. Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
- 3 Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Operatore Economico contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, ivi compreso il ritardo nella risposta a seguito dell'inoltro di una richiesta di assistenza rispetto ai termini eventualmente pattuiti; in tali casi la Stazione Appaltante applicherà all'Operatore Economico contraente le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
- 4 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'Operatore Economico contraente dalla Stazione Appaltante per iscritto. L'Operatore Economico contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'Operatore Economico contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.



- 5 La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Operatore Economico contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Operatore Economico contraente medesimo.
- 6 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore Economico contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

## ARTICOLO 12 – RESPONSABILITÀ

- 1 L'Operatore Economico contraente si impegna a manlevare e a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti della Stazione Appaltante per danni derivanti dai vizi dei Beni/Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

## ARTICOLO 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 1 Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico contraente per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
  - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Operatore Economico contraente per l'Abilitazione al Me.Va., o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
  - b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico dell'Operatore Economico contraente, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
  - c) difformità delle caratteristiche dei Prodotti, beni e/o servizi, forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
  - d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto;
  - e) violazione del divieto di interruzione della fornitura o del servizio;
  - f) violazione dell'art. 16, comma 3, delle presenti Condizioni Generali (violazione dovere riservatezza);
  - g) azioni giudiziarie contro la Stazione Appaltante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
  - h) nel caso di cui all'art. 18, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
  - i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 11, comma 1, delle presenti Condizioni Generali.
  - j) mancato rispetto del termine di consegna o sostituzione dei Prodotti, e/o del termine di Attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato a Catalogo in caso di Ordine Di Acquisto o nella RDO.



- 2 Inoltre, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Operatore Economico negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, previa contestazione degli addebiti all'Operatore Economico e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
- 3 In caso di risoluzione del Contratto, l'Operatore Economico contraente si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la fornitura dei beni o la continuità dei servizi a favore della Stazione Appaltante.

## ARTICOLO 14 – RECESSO

- 1 La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'Operatore Economico contraente, nei casi di:
  - a) giusta causa;
  - b) reiterati inadempimenti dell'Operatore Economico contraente, anche se non gravi.
- 2 La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro l'Operatore Economico contraente un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei Prodotti o venga incaricato della gestione degli affari dell'Operatore Economico contraente;
  - b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Stazione Appaltante, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;
  - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
- 3 Dalla data di efficacia del recesso, l'Operatore Economico contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.
- 4 In caso di recesso della Stazione Appaltante, l'Operatore Economico contraente ha diritto alternativamente, a scelta della Stazione Appaltante, alla restituzione dei Prodotti consegnati e non ancora utilizzati o al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.
- 5 La Stazione Appaltante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Operatore Economico contraente per iscritto, purché tenga indenne l'Operatore Economico contraente delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.





- 6 Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'Operatore Economico contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione delle forniture/prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

## **ARTICOLO 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

- 1 E' fatto assoluto divieto all'Operatore Economico contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
- 2 In caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico contraente degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
- 3 E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Operatore Economico contraente nei confronti della Stazione Appaltante contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Operatore Economico cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 18 delle presenti Condizioni Generali.

## **ARTICOLO 16 – RISERVATEZZA**

- 1 L'Operatore Economico contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 2 L'Operatore Economico contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 3 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Operatore Economico contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.



- 4 L'Operatore Economico contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Operatore Economico medesimo a gare e appalti.
- 5 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 17, l'Operatore Economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

#### **ARTICOLO 17 – PRIVACY E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI**

- 1 Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 cit..
- 2 La Stazione Appaltante, acconsente espressamente al trattamento e all'invio alla CUC ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, da parte dell'Operatore Economico contraente e/o delle Stazioni Appaltanti, dei dati personali forniti, ivi inclusi quelli relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio.
- 3 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- 4 Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, immessi nel Sistema e/o scambiati in occasione dell'esecuzione del contratto potranno essere utilizzati dalla CUC, dai Gestori del Sistema e dalle Stazioni Appaltanti, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

#### **ARTICOLO 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

- 1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Operatore Economico contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, o nelle Condizioni Particolari di Contratto, si conviene che, in ogni caso, le Stazioni Appaltanti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico contraente, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della



Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011.

- 3 L'Operatore Economico contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
- 4 L'Operatore Economico contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di Aosta – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Aosta.
- 5 L'Operatore Economico contraente, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
- 6 Le Stazioni Appaltanti provvederanno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 al momento della predisposizione degli Ordini Di Acquisto o RDO all'indicazione sui medesimi Ordini Di acquisto o RDO del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
- 7 L'Operatore Economico contraente sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dell'Operatore Economico contraente dedicato/i.
- 8 L'Operatore Economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 9 Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, l'Operatore Economico contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Operatore Economico mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Operatore Economico medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.



## ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO

- 1 Nel caso in cui l'Operatore Economico contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.
- 2 L'Operatore Economico contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante contraente e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
- 3 I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 4 L'Operatore Economico contraente si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Operatore Economico contraente deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
- 5 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Operatore Economico contraente, il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
- 6 L'Operatore Economico contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 7 L'Operatore Economico contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Operatore Economico contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
- 8 L'Operatore Economico contraente si obbliga, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Operatore Economico contraente non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante contraente potrà sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso Operatore Economico.
- 9 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 10 In caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico contraente agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante contraente potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 11 In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Stazione Appaltante annullerà l'autorizzazione al subappalto.



12 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010.